

Circolare n.24
del 7/10/2020

SINTESI

AGENZIA DOGANE
classifica tariffaria di
“mascherine facciali”
impiegate
nell’attività di
contrasto al covid-19

Il Regolamento 2020/1369 della Commissione del 29 settembre 2020, a decorrere dal 3/10/2020, modifica l’Allegato I del Regolamento del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune.

Il Regolamento di esecuzione UE 2020/1369 della Commissione del 29 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L319 del 2 ottobre 2020 reca un emendamento all’allegato I del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune.

In particolare, alle mascherine facciali impiegate nell’attività di contrasto al Covid-19 sono attribuiti in base alle loro caratteristiche qualitative, specifici codici Taric, che, a decorrere dal 3 ottobre 2020, dovranno essere indicati nella casella 33 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica, in coerenza con quanto previsto nell’allegato 10 della Nomenclatura combinata e del database Taric.

Tali codici resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020; dal primo gennaio 2021 i codici saranno ridefiniti a seguito delle modifiche apportate alla Nomenclatura Combinata in relazione ai prodotti in questione.

Ai nuovi codici Taric è associata una specifica unità supplementare (numero pezzi), che dovrà essere indicata nella relativa casella 41 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del regolamento UE 2020/1369:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6123816/Regolamento+di+esecuzione+%28UE%29++2020_1369.pdf/f876c8e6-442d-4758-83dc-92a0b477fe59

Agenzia Dogane – prot. 340501 – 2 ottobre 2020 Comunicazione agli uffici doganali.

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6123816/Tar-2020-054.pdf/34441a3f-5448-40f5-bcf4-55f5a1170006>

SINTESI

AGENZIA DOGANE
Determinazione
Direttoriale n. 344910
Acquisti attraverso
piattaforme
telematizzate:
procedura
semplificata per
importazioni di
modico valore

L'Agenzia delle Dogane, in data 6 ottobre 2020, ha introdotto un'apposita procedura che definisce e semplifica le formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce per merce di valore trascurabile destinata a soggetti privati.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la determinazione n. 344910 del 6 ottobre 2020 riguardante l'introduzione di un'apposita procedura che definisca e semplifichi le formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce per merce di valore trascurabile destinata a soggetti privati, non soggetta a vincoli e/o limitazioni.

I soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di modico valore (valore trascurabile, sotto la soglia dei 22 €) originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (market place), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti, a seguito di ottenimento di specifica autorizzazione.

Si tratta del rilascio di una autorizzazione in via preventiva che ha validità annuale. I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: "e-commerce P4I-B2C".

I soggetti autorizzati, successivamente ai controlli di sicurezza ENS previsti sulle merci pervenute presso l'aeroporto di primo ingresso nel territorio doganale dell'Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato.

Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza di alcuni requisiti e condizioni di tipo oggettivo e soggettivo, come:

- effettuazione di un numero minimo di 50.000 operazioni mensili di importazione;
- possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonché per "destinatario autorizzato transito";
- utilizzo del codice EORI e possesso dell'autorizzazione AEO:
- tracciabilità della filiera dall'origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
- organizzazione del magazzino e possesso di apparecchiatura scanner X-Ray dotata di tecnologia CT (tomografia computerizzata);
- predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all'Autorità doganale l'accesso completo ad ogni flusso logistico.

Agenzia Dogane - Determinazione Direttoriale n. 344910:

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6100183/20201006-344910-RU-Determinazione+e-+commerce+BTC.pdf/acc800a8-f346-4eae-bdd0-ec3ec8b674e6>